

Ai gentili clienti
Loro sedi

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in **assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015), per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive modificazioni, **l'aliquota contributiva previdenziale** (di finanziamento e di compito) **applicabile nel 2015:** *i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 22% al 23,50%; ii) ai lavoratori a progetto*, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, **iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 28% al 30%** (cui va aggiunto il **contributo dello 0,72% a titolo assistenziale**); *iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 27% al 30% (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale). Con riguardo alla **decorrenza dell'obbligo contributivo** in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, comma 1 del TUIR, **l'aumento non riguarderà** – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 22% o del 28,72% – **i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso**. Per tutti gli **altri iscritti**, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, **le nuove misure scatteranno**, per contro, **con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2015, anche se relativi ad anni precedenti**.*

Premessa

Le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 **sono soggette**, a **decorrere dal 01.01.2015**, **ad un ulteriore e considerevole incremento**: sono interessati dall'incremento delle aliquote contributive **tutti gli iscritti alla suddetta Gestione**, sia quelli **assicurati anche presso altre forme previdenziali** obbligatorie o **titolari di pensione** che quelli iscritti **alla sola Gestione separata e non pensionati** (ivi compresi, nell'ambito di tale categoria, i c.d. professionisti "senza Cassa").

Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata

Sono tenuti **all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95**, in particolare, **le seguenti tipologie di lavoratori**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA	
Collaboratori coordinati e continuativi	Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di rapporti di collaborazione a progetto . Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di collaborazione occasionale (rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni , per anno e committente).
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali	L'obbligo contributivo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12) , in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i seguenti soggetti: → che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro); → che apportano capitale e lavoro il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; → che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale ; → imprenditori , per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;
- **soggetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

OSSERVA

Per i **soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, il DL n. 98/2011, ha individuato**, inoltre, **gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS**. In particolare:

- i **soggetti già pensionati**, se continuano a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza. Detti soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
- sono obbligati alla **contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale** ed i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

Aliquote contributive applicabili per il 2015

Le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS **risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.**

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA				
Soggetti iscritto		Aliquota 2013	Aliquota 2014	Aliquota 2015
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		20%	22%	23,5%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%	27,72%	30,00 (+0,72%)
	Non titolare di partita IVA	27,72%	28,72%	30,00% (+0,72%)

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

OSSERVA

Il **contributo in parola**, come evidenziato nella tabella, **pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

GESTIONE SEPARATA: Aliquote contributive e assistenziali				
Soggetti iscritto		Aliquota 2013	Aliquota 2014	Aliquota 2015
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		0%	0%	0%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	0,72%	0,72%	0,72 %
	Non titolare di partita IVA	0,72 %	0,72%	0,72%

Ripartizione dell'onere contributivo

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, **le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo**, come di seguito riepilogate.

Tipologia di lavoratore	Ripartizione onere contributivo
Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti: → per 1/3, a carico del lavoratore; → per i restanti 2/3, a carico del committente.

Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	<p>Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:</p> <p>→ per il 45%, a carico dell'associato;</p> <p>→ per il restante 55%, a carico dell'associante.</p>
---	--

Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella

Tipologia di contribuente		Contribuzione totale	Quota a carico del lavoratore o associato	Quota a carico del committente e o associante
Lavoratori a progetto , collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	23,50%	7,83%	15,67%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	30,72%	10,24%	20,48%
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	23,50%	10,575%	19,925%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	30,72%	13,824%	16,896%

OSSERVA

Per i liberi professionisti "senza Cassa", è confermata la **facoltà di rivalsa nei confronti del committente e nella misura del 4% dei compensi lordi**.

Decorrenza

Come anticipato in premessa, **l'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2015**.

Tipologia di lavoratore	Decorrenza
-------------------------	------------

Lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi	In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le "vecchie" aliquote contributive del 22% e del 28,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014 e corrisposti fino al 12.1.2015 compreso.
Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria)	Nei confronti di tali soggetti, non opera il suddetto principio di "cassa allargata" sicché le nuove aliquote del 23,50% e del 30,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall'1.1.2015: → anche se relativi ad anni precedenti; → ferma restando , per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO